



**Città
metropolitana
di Milano**

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA, PERIURBANA ED EXTRAURBANA NEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA di MILANO DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA.

**MISURA 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1
"TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO"**

LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

VISTO l'avviso pubblico del Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato sul sito del Ministero in data 30 marzo 2022, rivolto alle 14 Città metropolitane, con il quale si chiede la presentazione di proposte di interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nei comuni della Città metropolitana da finanziare nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza: MISURA 2 - COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO";

VISTO il Piano di riforestazione urbana ed extraurbana (decreto MiTE n. 493/2021 del 30 novembre 2021);

CONSIDERATO che nell'Avviso del MiTE è previsto che i soggetti attuatori siano le Città metropolitane, le quali possono redigere propri progetti e/o selezionare progetti elaborati dai comuni metropolitani, sulla base del Piano di forestazione, quadro di riferimento tecnico-scientifico di livello nazionale, approvato dal Ministero della transizione ecologica (All.1);

INVITA

Il Comuni della Città metropolitana alla presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nel contesto territoriale della Città metropolitana di Milano nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 4, Investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano", finanziato dall'Unione Europea - *Next Generation EU*.

Art.1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. In linea con le strategie nazionali e dell'Unione Europea, l'investimento prevede una serie di azioni rivolte al territorio della Città metropolitana di Milano, per migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini di tutti i comuni metropolitani attraverso interventi di rimboschimento che contrastino i problemi legati all'inquinamento atmosferico, all'impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità.

2. L'investimento è finalizzato a:
- a) preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità e i processi ecologici legati a ecosistemi pienamente funzionali e resilienti;
 - b) contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla rimozione del particolato nelle aree metropolitane, aiutando così a proteggere la salute umana;
 - c) contribuire a ridurre le procedure di infrazione della qualità dell'aria;
 - d) recuperare i paesaggi antropizzati valorizzando le periferie e le connessioni ecologiche con le aree interne rurali (corridoi ecologici, reti ecologiche territoriali) e il sistema delle aree protette;
 - f) frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili;
3. L'obiettivo assegnato dal MiTE alla Città metropolitana di Milano è la messa a dimora di almeno 536.000 alberi nel triennio 2022-2024 (1000 alberi per ettaro), individuando specie coerenti con la vegetazione naturale potenziale secondo il principio di utilizzare "l'albero giusto nel posto giusto" in termini ecologici, biogeografici, ecoregionali e di risposta alle diverse esigenze ambientali per l'area metropolitana milanese.

**Art. 2
(Dotazione Finanziaria)**

1. La dotazione finanziaria per la predisposizione dei progetti, la realizzazione degli interventi, comprese le attività di monitoraggio, la sostituzione delle fallanze e le cure colturali, per la Città metropolitana di Milano è disponibile, sulla base degli indicatori elaborati dal MiTE, un importo complessivo distinto per annualità, numero di piante da mettere a dimora e superficie interessata, secondo la tabella seguente:

CITTÀ METROPOLITANA	ANNO 2022			ANNO 2023			ANNO 2024		
	Risorse €	n. piante	ha	Risorse €	n. piante	ha	Risorse €	n. piante	ha
MILANO	5.953.053	138.000	138	5.953.053	138.000	138	11.182.087	260.000	260

**Art. 3
(Candidature dei progetti)**

1. Città metropolitana di Milano potrà candidare propri progetti o selezionare progetti presentati dai 133 Comuni della Città metropolitana.

**Art. 4
(Interventi finanziabili)**

1. Sono ammessi a finanziamento progetti finalizzati alla formazione di boschi nei territori dei comuni della Città metropolitana, presentati in coerenza con il "Piano di forestazione urbana ed extraurbana" di cui all'Allegato 1.
2. Per la classificazione dei 133 comuni della Città metropolitana in urbani, periurbani ed extraurbani, come previsto dall'Avviso del Ministero della Transizione Ecologica si fa riferimento alla classificazione europea DEGURBA (*Degree of Urbanization*, Regolamento (Ue) 2017/2391 del Parlamento europeo e del Consiglio (Tercet), che definisce il grado di urbanizzazione in base al criterio della contiguità geografica e su soglie di densità e di popolazione minima della griglia regolare con celle da un chilometro quadrato associate a tutti i Comuni italiani.

Ogni Comune della Città metropolitana, pertanto, viene così classificato (All. 2 e 3):

- Degurba 1: “Città” o “Zone densamente popolate”;
- Degurba 2: “Piccole città e sobborghi” o “Zone a densità intermedia di popolazione”;
- Degurba 3: “Zone rurali” o “Zone scarsamente popolate”.

3. In considerazione degli obiettivi della Misura, tra le aree idonee ad ospitare interventi di rimboschimento sono considerate prioritarie:

a) aree destinate alla rigenerazione urbana;

b) ex aree industriali e commerciali, aree dismesse prima destinate ad es. alla produzione industriale o ad altre destinazioni d'uso ed ora non più in esercizio, in ogni caso già oggetto di bonifica;

c) aree degradate ad es. discariche e cave, dismesse o parzialmente in uso, in ogni caso già oggetto di bonifica;

d) aree agricole non più inserite nel processo produttivo utili per migliorare la connessione ecologica territoriale;

e) aree di proprietà lungo i corsi d'acqua, con priorità per le fasce ripariali in recessione e in cattivo stato di conservazione;

f) aree forestali, quali individuate dall'art. 4, comma d), del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34, “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Per le aree boscate percorse da incendio devono essere presentate, in fase di sottomissione della proposta, le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” dalla Regione per le aree naturali protette.

4. La superficie minima di ogni singolo progetto deve fare riferimento a un'area di almeno 3 ettari per i Comuni classificati come “DEGURBA 1” e “DEGURBA 2” e di almeno 10 ettari per i comuni classificati “DEGURBA 3”.

5. I singoli progetti elaborati dai comuni potranno comprendere anche una superficie minima di 1 ettaro nei Comuni “DEGURBA 1” e “DEGURBA 2” e di 5 ettari nei Comuni “DEGURBA 3”, ma tale deroga non può in ogni caso superare il 10% della superficie complessiva del progetto presentato.

6. Ogni intervento di rimboschimento dovrà prevedere la messa a dimora di 1000 piante per ettaro, con presenza di arbusti in una percentuale compresa tra il 10 e il 30%, scelti secondo le dinamiche successionali della vegetazione naturale potenziale e facendo riferimento alle specie indicate all'ALL. 4 del presente avviso.

7. Il materiale forestale, deve essere costituito da specie autoctone e il suo approvvigionamento deve essere assicurato presso vivai che garantiscano la certificazione della provenienza.

Art. 5 (Requisiti di ammissibilità)

1. Ai fini dell'ammissibilità i progetti candidati dai Comuni devono rispettare i seguenti requisiti:

a) essere realizzati su terreni di cui i comuni hanno la disponibilità giuridica;

b) rispondere alle finalità evidenziate all'art. 1 del presente avviso e agli obiettivi del Piano di forestazione (All. 1);

c) essere coerenti con gli strumenti di pianificazione urbanistica-territoriale, ambientale e paesaggistica dell'area interessata dall'intervento;

d) prevedere che le piante messe a dimora facciano riferimento ad almeno 4 specie arboree e 4 specie arbustive, coerenti con la vegetazione naturale potenziale, tenendo in opportuna considerazione l'elenco delle specie per Città metropolitana di Milano (ALL.4);

e) prevedere un piano di coltivazione di 5 anni basato sulla sostituzione delle fallanze l'irrigazione ordinaria e straordinaria, la protezione del postime, lo sfalcio e il taglio della flora spontanea che potrebbe rallentare la crescita degli alberi e degli arbusti, l'eradicazione delle piante alloctone e i trattamenti necessari per garantire l'attecchimento e lo sviluppo delle piante messe a dimora;

f) per l'annualità 2022, la messa a dimora del materiale forestale dovrà avvenire entro e non oltre il 10 dicembre 2022. Per le annualità 2023/2024 sarà emanato successivo ed apposito avviso.

2. I progetti devono altresì rispettare gli ulteriori seguenti requisiti previsti dal PNRR:

a) rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili in materia di trasparenza e contrattualistica pubblica, uguaglianza di genere e pari opportunità, tutela dei diversamente abili;

b) rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;

c) rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

d) assenza del cosiddetto "doppio finanziamento" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non si verifichi una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte della misura e di altri programmi dell'Unione europea o di risorse ordinarie del bilancio statale;

e) coerenza, nella realizzazione, con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH) secondo quanto indicato nella "*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*" adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, ove applicabili, con i principi del *tagging* clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, della tutela della biodiversità e degli ecosistemi.

3. I requisiti di ammissibilità di cui ai commi 1 e 2 devono essere oggetto di autodichiarazioni ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, da redigersi secondo i format di cui all'Allegato 5 e all'Allegato 6.

4. La mancata o incompleta presentazione delle autodichiarazioni di cui al comma 3 comporta la non valutazione da parte di città metropolitana dei progetti candidati.

Art. 6

(Durata e termini per la realizzazione degli interventi)

1. Ogni intervento di rimboschimento previsto da un progetto deve essere concluso nei termini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).

2. L'avvenuta messa a dimora del materiale forestale deve essere attestata da certificazione di collaudo e trasmessa entro i 5 giorni successivi a Città metropolitana di Milano, all'indirizzo pec protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
3. Le attività di monitoraggio si svilupperanno per tutto il periodo di realizzazione dell'intervento e si concluderanno 5 anni dopo la messa a dimora.

Art. 7
(Spese Ammissibili)

1. Sono ammesse le spese di progettazione e le spese di realizzazione dell'impianto, ivi comprese le spese per l'acquisto delle piante da impiegare nel rimboschimento secondo le disposizioni di cui al "Piano di Forestazione" (1000 piante/ettaro), nonché le spese per le cure colturali, la sostituzione delle fallanze e le verifiche periodiche dello stato dell'impianto.
3. Le spese sostenute devono essere coerenti con la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Art. 8
(Modalità e termini per la presentazione dei progetti)

1. I comuni di Città metropolitana, trasmettono le proposte a Città metropolitana di Milano esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it, con un link non a termine, da cui scaricare la relativa documentazione di cui al successivo comma 2.
2. La documentazione da presentare per ogni progetto sottoposto con l'invio di cui al comma 1 è la seguente:
 - a) autodichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 per i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 1 (ALL. 5);
 - b) autodichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 per i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 2 (ALL. 6);
 - c) domanda di partecipazione (ALL. 7)
 - d) progetto di fattibilità Tecnico Economico predisposto secondo le indicazioni del presente avviso e composto dai seguenti allegati :
 1. Schema Relazione tecnica (ALL. 8), comprensivo di:
 - a. Tabella con elenco e numero delle specie
 - b. Fasi realizzative con durata in mesi e descrizione
 - c. Cronoprogramma
 - d. Quadro economico con voci di costo ed importi
 - e. Tav. 1 - Inquadramento territoriale
 - f. Tav. 2 - Stato di fatto con documentazione fotografica
 - g. Tav. 3 - Tavola di progetto con schemi di sesto di impianto
 2. Visure catastali delle aree oggetto di interventi
3. I progetti devono essere timbrati e firmati da un tecnico iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali.
4. I progetti relativi all'annualità 2022 devono essere inviati entro le ore **12.00 del giorno 13 maggio 2022**. Per il rispetto del termine di scadenza farà fede la data e l'ora dell'avvenuta consegna della posta elettronica certificata.
6. L'oggetto dell'invio all'indirizzo pec di cui al comma 1 deve riportare la dicitura "PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO"

7. Tutta la documentazione di cui al presente Avviso che prevede la sottoscrizione deve essere firmata digitalmente ai sensi del dec. lgs. n. 82/2005.
8. Il mancato o incompleto rispetto di modalità e termini previsti nel presente articolo comporta la non valutazione dei progetti.

Art. 9
(Valutazione dell'ammissibilità)

1. L'istruttoria sulle domande di partecipazione e relativa documentazione presentate ai sensi dell'art. 8 consiste nella verifica della regolarità della proposta e della completezza della documentazione rispetto ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5.
2. Successivamente a tale istruttoria le proposte ammesse saranno raggruppate secondo i parametri minimi previsti dall'avviso del MiTE. Città metropolitana di Milano invierà i progetti al MiTE entro la scadenza data dal Ministero , che è di 60 giorni a decorrere da 30 marzo 2022, data di pubblicazione dell'Avviso sul sito del MiTE.
3. L'elenco dei progetti ammessi a finanziamento sarà pubblicato sulla pagina PNRR del sito web del Ministero della Transizione ecologica e ne verrà data notifica ai soggetti beneficiari.

Art. 10
(Modalità di erogazione dei contributi)

1. I finanziamenti saranno erogati secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e finanze dell'11 ottobre 2021 sulle procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR. In particolare:
 - a) un'anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa. L'importo dell'anticipazione può essere maggiore del 10 per cento previsto, in casi eccezionali debitamente motivati. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, i soggetti attuatori dovranno attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;
 - b) una o più quote intermedie, fino al raggiungimento, compresa l'anticipazione, del 90 per cento del costo dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dai soggetti a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - c) una quota a saldo pari al 10 per cento del costo dell'intervento, sulla base della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento, nonché il raggiungimento dei relativi obiettivi (target).

Art. 11
(Modifiche di progetto)

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, non sono possibili modifiche al progetto ammesso a finanziamento, fatti salvi i soli casi di forza maggiore. Le richieste di modifica, corredate da idonea documentazione dimostrativa, devono essere tempestivamente sottoposte a Città metropolitana di Milano, che ai sensi dell'art. 15 dell'avviso del MiTE dovrà sottoporle al Ministero della transizione ecologica ai fini dell'approvazione.